

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI – CAPOGRASSI” – SULMONA**

***Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado***

C.a.p. 67039 Viale Mazzini 2 - tel. 51207 - C.F. 92020760003

# **Regolamento d’Istituto per la Valutazione**

Anno scolastico 2017-2018

## **Art. 1**

### **Fonti normative**

- Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741.
- Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742.
- Nota circolare 1865 del 10 ottobre 2017
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 –Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernente norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e, in particolare, l'articolo 7.
- Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione febbraio 2015.
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i).
- Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e, in particolare il "Profilo dello studente".
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;
- Statuto delle studentesse e degli studenti. (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'articolo 10 concernente modelli di certificazione nazionali.

## **Art. 2**

### **Oggetto e finalità della valutazione**

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal Consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'Offerta Formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato,

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti.

L'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

### **Art. 3**

#### **Finalità della certificazione delle competenze**

L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

### **Art. 4**

#### **Tempi e modalità di compilazione della certificazione**

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato.

Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal Consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n.62/2017, vengono adottati i modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione (allegato A e B).

Il modello B (scuola sec. di primo grado) è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura dell'INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura dell' INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto dall'INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

### **Art. 5**

#### **Verifica e Valutazione: tempi e modalità**

Nel corso di ogni periodo (1° e 2° quadrimestre) i docenti avranno cura di registrare informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di ciascun alunno, ottenute per mezzo di verifiche (scritte, orali, pratiche, grafiche, iniziali o diagnostiche, in itinere o formative, finali o sommative).

Questo favorirà l'autovalutazione da parte degli studenti e fornirà ai docenti stessi indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di rinforzo e di recupero.

Le verifiche in itinere devono informare gli alunni sulle conoscenze e sulle abilità da migliorare e i docenti sugli interventi di adeguamento della programmazione didattica.

Le verifiche sommative sono finalizzate a registrare il livello di padronanza dell'alunno rispetto agli obiettivi di conoscenza e abilità previsti e concorreranno alla valutazione quadrimestrale.

La verifica delle competenze si effettua mediante osservazioni sistematiche, diari di bordo, compiti di realtà e ricostruzione narrative delle alunne e degli alunni.

Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi: griglie o protocolli strutturati, semistrutturati, non strutturati e partecipati, questionari e interviste. Devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali *l'autonomia, la relazione, la partecipazione, la responsabilità, la flessibilità e la consapevolezza*.

(Si allega rubrica valutativa condivisa collegialmente dai docenti dell'Istituto)

Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall'insegnante, non consentono di cogliere interamente altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall'alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l'attività, le emozioni o gli stati affettivi provati.

Questo mondo interiore può essere esplicitato dall'alunno mediante la *narrazione* del percorso cognitivo compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali siano stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, quali siano state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l'autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato.

La valutazione, attraverso la narrazione, assume una funzione riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come avviene l'apprendimento.

La valutazione di profitto/controllo e la valutazione di competenza/processo assolvono due funzioni diverse, non sono sovrapponibili, coesistono.

## **Art. 6**

### **Registro elettronico**

Il registro elettronico è un registro virtuale che può essere consultato on line dai genitori della scuola secondaria di primo grado, previa registrazione e assegnazione di password, riservata e sicura per garantire la privacy. Le famiglie possono tenersi informate in tempo reale sulla regolarità della frequenza dei figli, sulle assenze e sui ritardi, nonché sui risultati ottenuti nelle varie discipline di studio e sul comportamento.

Il sistema on line riproduce i tradizionali registri cartacei.

## **Art. 7**

### **La valutazione nella scuola dell'infanzia**

L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni delle bambine e dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

## **Art. 8**

### **Validità dell'anno scolastico nel primo ciclo d'istruzione**

#### **6.1 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria.**

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

#### **6.2 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado.**

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. Spetta al Collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. La scuola comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; inoltre, rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal Collegio dei docenti. Secondo una periodicità e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, si forniscono informazioni puntuali ad ogni alunna e a ogni alunno/a e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per gli studenti per i quali venga accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il Consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

## **Art. 9**

### **Modalità e criteri per l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado**

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno/a viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno/a alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10): insufficienze in italiano, matematica e prima lingua comunitaria oppure insufficienze almeno in quattro discipline.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, diviene un giudizio motivato scritto a verbale. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata erogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.

#### **Art. 10**

#### **Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

#### **Art. 11**

#### **Valutazione degli alunni con disabilità nel primo ciclo**

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del P.E.I. è riferita a:

- comportamento
- discipline
- attività svolte

Gli alunni con disabilità sostengono le Prove Invalsi, ma il Consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova o l'esonero della prova; sostengono le Prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI. Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno/a in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'attestato di Credito Formativo è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

## **Art.12**

### **Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento**

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del P.D.P. ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano Didattico Personalizzato.

Gli alunni con DSA sostengono le prove Invalsi, ma il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Per gli alunni con DSA la Commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno/a, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe.

In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

### **ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO**

ALLEGATO A: Modello certificazione delle competenze per la classe V della scuola primaria;

ALLEGATO B: Modello certificazione delle competenze al termine del I ciclo di istruzione;

RUBRICA VALUTATIVA per la certificazione delle competenze scuola primaria e scuola secondaria di I grado;

ALLEGATO C: criteri di valutazione comportamento alunne/i scuola primaria;

ALLEGATO D: criteri di valutazione comportamento alunne/i scuola secondaria di I grado;

ALLEGATO E: criteri di valutazione discipline scuola primaria;

ALLEGATO F: criteri di valutazione discipline scuola secondaria di I grado;

ALLEGATO G: criteri di valutazione prove esame di Stato secondaria di I grado;

ALLEGATO H: modelli per la valutazione intermedia e finale nella scuola primaria;

ALLEGATO I: giudizi quadrimestrali e finali secondaria.

ALLEGATO L: giudizi esami di Stato secondaria di I grado.

ALLEGATO M: criteri di valutazione religione e attività alternativa scuola primaria

## La valutazione del nuovo insegnamento di Educazione civica



La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall'intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'educazione civica e affrontate durante l'attività didattica.

I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curriculum dedicata all'educazione civica.

Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell'art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l'educazione civica.

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell'insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curriculum di istituto.

A partire dall'anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell'istruzione.

Il combinato disposto dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento "si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell'alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

**RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
A.S.2020–2023**

LIVELLO DI COMPETENZA		IN FASE DI ACQUISIZIONE		DI BASE	INTERMEDIO		AVANZATO	
	CRITERI	4 INSUFFICIENTE	5 MEDIOCRE	6 SUFFICIENTE	7 DISCRETO	8 BUONO	9 DISTINTO	10 OTTIMO
<b>C O N O S C E N Z E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Conoscere i principi e le regole su cui si fonda la convivenza.</li> </ul>	Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate.	Le conoscenze sui temi proposti sono minime e disorganiche.	Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, ma da organizzare.	Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate e organizzate.	Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L'alunno sa utilizzarle in modo autonomo.	Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. L'alunno sa metterle in relazione e utilizzarle in modo autonomo.	Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e bene organizzate. L'alunno sa metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle anche in contesti nuovi.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conoscere i principali articoli della Costituzione e i principi generali delle carte internazionali.</li> </ul>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi e politici a livello locale, nazionale ed internazionale.</li> </ul>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Conoscere i principi base per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e storico-culturale.</li> </ul>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali.</li> </ul>							

LIVELLO DI COMPETENZA		IN FASE DI ACQUISIZIONE		DI BASE	INTERMEDIO		AVANZATO	
	CRITERI	4 INSUFFICIENTE	5 MEDIOCRE	6 SUFFICIENTE	7 DISCRETO	8 BUONO	9 DISTINTO	10 OTTIMO
<b>A B I L I T À</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Saper riconoscere i diritti e i doveri propri e degli altri nello svolgimento delle attività didattiche proposte.</li> <li>•Saper riconoscere ed individuare i principali valori sanciti nella Costituzione, nonché atteggiamenti ed azioni che li violano.</li> </ul>	L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo in modo sporadico, con l'aiuto e lo stimolo di docenti e compagni.	L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla propria esperienza diretta e con il supporto e lo stimolo del docente e dei compagni.	L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o Vicini alla propria esperienza, altrimenti con l'aiuto del docente e dei compagni.	L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini all'esperienza diretta. Con il supporto del docente, collega le esperienze ai testi studiati e ad altri contesti.	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati. Sa collegare le conoscenze acquisite alle esperienze vissute, ai testi studiati e ad altri contesti.	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati. Sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute ai testi studiati e ad altri contesti, apportando contributi personali.	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati. Collega le conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete. Generalizza le abilità in contesti nuovi e apporta contributi personali e originali.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Saper riconoscere le principali differenze tra gli ordinamenti costituzionali di alcuni Paesi.</li> <li>•Individuare ed attivare comportamenti che promuovano la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio artistico, storico-culturale al fine di diventare cittadini responsabili.</li> <li>•Usare consapevolmente le tecnologie digitali e le risorse di rete nel rispetto della normativa vigente.</li> </ul>							

LIVELLO DI COMPETENZA		IN FASE DI ACQUISIZIONE		DI BASE	INTERMEDIO		AVANZATO	
	CRITERI	4 INSUFFICIENTE	5 MEDIOCRE	6 SUFFICIENTE	7 DISCRETO	8 BUONO	9 DISTINTO	10 OTTIMO
<b>A T T E G G I A M E N T I / C O M P O R T A M E N T I</b>	Adottare comportamenti coerenti con i diritti e i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.	L'alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni da parte dei docenti.	L'alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica. Si rende conto dei propri atteggiamenti e comportamenti solo dietro la sollecitazione dei docenti.	L'alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica. Porta a termine consegne e compiti affidati, con il supporto dei docenti.	L'alunno generalmente adotta in autonomia comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne una sufficiente consapevolezza. Porta a termine consegne e compiti affidati secondo i criteri stabiliti.	L'alunno adotta solitamente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza. Formula riflessioni pertinenti e porta a termine con responsabilità consegne e compiti affidati.	L'alunno adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne piena consapevolezza. Formula riflessioni personali e mostra capacità di rielaborazione degli argomenti trattati. Porta a termine in maniera accurata e puntuale consegne e compiti affidati.	L'alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza. Formula riflessioni personali e originali, mostra capacità di rielaborazione degli argomenti trattati e sa generalizzare i principi dell'educazione civica. Porta a termine in maniera autonoma, accurata e puntuale consegne e compiti affidati.
	Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere;							
	Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propria e altrui.							
	Esercitare pensiero critico nell'accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; rispettare la riservatezza e l'integrità propria e degli altri anche nell'utilizzo delle tecnologie digitali							